



Le novità di [Eurojusitalia](http://www.eurojusitalia.eu/)

La banca dati per l'accesso diretto alla giurisprudenza "italiana" della Corte di giustizia e del Tribunale dell'Unione europea

<http://www.eurojusitalia.eu/>

Aggiornamento al 23 marzo 2026



Procedura di infrazione contro l'Italia per mancato recepimento della direttiva sulla tassazione dei veicoli. Il 30.1.2026 la Commissione europea ha presentato un ricorso d'infrazione contro l'Italia, art. 258 TFUE, per la mancata adozione delle disposizioni regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla dir. (UE) 2022/362, relativa alla tassazione dei veicoli per l'uso di determinate infrastrutture (modifica le direttive 1999/62/CE, 1999/37/CE e 2019/520); chiede inoltre la condanna *ex art.* 260, par. 3 TFUE a versare una penalità giornaliera e una somma forfettaria.

Ricorso del 30.1.2026, causa **C-49/26**, *Commissione c. Italia*, in <https://eurojusitalia.eu/it/?id=848>



Accise. Rilettura del concetto di "caso fortuito" in conformità alla Corte di giustizia. La Cassazione, conformandosi alla sentenza della Corte di giustizia del 18.4.2024 ([causa C-509/22](#)), ha escluso che l'errore di un dipendente della società controricorrente (titolare di un deposito autorizzato di alcol etilico), che aveva lasciato aperta una valvola di un serbatoio di un impianto, causando la fuoriuscita di alcol denaturato e il conseguente contenzioso con l'Agenzia delle dogane e dei monopoli circa la tassabilità del prodotto disperso, costituisca "caso fortuito". La perdita verificatasi a causa della negligenza di un dipendente, non è un evento esterno e imprevedibile, e rientra nella sfera di responsabilità del depositario autorizzato. La Cassazione ha pertanto disapplicato l'art. 4 del d.lgs 504/95 (che equiparava la colpa non grave al caso fortuito) in

quanto incompatibile con il diritto dell'Unione; ha, inoltre, stabilito che la perdita non è tassabile se è avvenuta durante un'operazione di denaturazione regolarmente autorizzata e ha quindi cassato la sentenza impugnata rinviando al giudice di merito per accertare che tale operazione fosse stata effettivamente autorizzata.

Sentenza della Corte di Cassazione 19.2.2026, n. 3037, seguito nazionale della causa **C-509/22**, *Girelli Alcol*,

in https://eurojusitalia.eu/epdf/1774001761_Sentenza%20Corte%20Cassazione%2019.2.2026.pdf



Appalti pubblici e cause di esclusione. Misure interdittive cautelari. Rinvio pregiudiziale. Il Cons. giust. amministrativa regione siciliana, richiamati i presupposti per la proposizione di un rinvio pregiudiziale, chiede alla Corte se sia compatibile con il diritto dell'Unione la normativa nazionale che impone l'estromissione dell'operatore economico, per effetto di una misura interdittiva cautelare di divieto di contrarre con la pubblica amministrazione (anche se temporanea e successivamente revocata), senza consentire una valutazione in concreto della continuità del possesso dei requisiti e dell'idoneità delle misure di *self-cleaning* adottate. Il giudice del rinvio dubita, in particolare, della conformità di tale disciplina con i principi di proporzionalità e ragionevolezza di cui agli artt. 18, par. 1, 57, nonché al considerando 101 dir. 2014/24/UE sugli appalti pubblici, in assenza di un orientamento consolidato della Corte.

Ordinanza del Consiglio di giustizia amm. regione siciliana 25.2.2026, causa **C-149/26**, *Althea Italia*
https://eurojusitalia.eu/epdf/1773397927_N.%2001447_2024%20REG.RIC_.pdf



Aiuti di Stato e incentivi alle energie rinnovabili. “Incentivo negativo”. Secondo rinvio pregiudiziale dopo irricevibilità. A seguito della declaratoria di irricevibilità della precedente domanda ([sentenza 1° agosto 2025, causa C-514/23](#)), fondata sulla non pertinenza delle questioni sollevate in quanto il meccanismo controverso è inscindibilmente connesso a un regime di aiuti già dichiarato compatibile dalla Commissione (decisione SA.43756), il Cons. Stato sottopone nuovamente questioni relative alla possibilità, per il giudice nazionale, di sindacare la conformità della normativa interna al diritto dell'Unione nonostante tale decisione. Dubita inoltre della compatibilità con gli artt. 3 dir. 2009/28/CE (sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE) e 4 della direttiva 2018/2001/UE (sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili) di un sistema di incentivazione fondato su una tariffa che funge da prezzo minimo e massimo mediante un meccanismo di conguaglio (c.d. incentivo negativo), applicato in modo differenziato tra registro (accesso agli incentivi mediante il sistema “iscrizione al registro”) e asta (partecipazione alla

procedura d'asta). Infine, chiede se una disciplina qualificabile come aiuto nuovo possa essere applicata in assenza di previa notifica alla Commissione.

Ordinanza Consiglio di Stato del 5.3.2026, causa **C-169/26**, *Tiberis Holding II*

https://eurojusitalia.eu/epdf/1773398555_N.%2008263_2022%20REG.RIC_.pdf



Confermata la decadenza del marchio figurativo Gattinoni.

Il Tribunale UE ha respinto il ricorso della Effeemme Srl, confermando la decadenza del marchio figurativo Gattinoni per mancanza di uso effettivo (che può definirsi tale solo quando garantisce l'identità di origine del prodotto per creare o mantenere uno sbocco commerciale) tra il 2017 e il 2022. La ricorrente, su cui incombe l'onere di dimostrare l'uso effettivo nel predetto "periodo rilevante", non ha fornito prove sufficienti a dimostrare l'estensione dell'uso: documenti antecedenti il periodo rilevante o privi di valore commerciale esterno non sono stati ritenuti idonei, mentre eventi come la sfilata "Heritage" (un evento di moda celebrativo, inteso più come tributo alla storia del marchio che come attività diretta alla commercializzazione) e gli accordi di licenza scaduti sono stati ritenuti insufficienti a dimostrare una reale presenza sul mercato.

Sentenza del 18.3.2026, causa **T-377/25**, *Effeemme / EUIPO / Phoenix 1946 (GATTINONI)*, in <https://eurojusitalia.eu/it/?id=871>



Sanzioni antitrust e cooperative agricole. L'avvocato generale

Rantos propone di respingere l'impugnazione di Conserve Italia avverso la sentenza del Tribunale UE del 4.9.2024 ([causa T-59/22](#)), confermando che il massimo edittale dell'ammenda per partecipazione ad un'intesa deve essere calcolato, ai sensi dell'art. 23, par. 2, 2° comma, reg. n. 1/2003, sul fatturato totale consolidato della cooperativa, in quanto «impresa» autonomamente attiva sul mercato. L'avvocato generale esclude che la struttura mutualistica e la qualificazione parallela della cooperativa come «associazione di imprese» giustifichino il ricorso al 3° comma della medesima disposizione (che consente di ancorare il massimale al fatturato dei soli «membri attivi») essendo tale deroga ammissibile unicamente quando l'associazione non operi autonomamente sul mercato e non disponga di un proprio fatturato rappresentativo della sua potenza economica. La richiesta della riduzione dell'ammenda (per presunta violazione del principio di proporzionalità di cui all'art. 49 Carta dei diritti fondamentali) non può comunque essere accolta.

Conclusioni dell'avvocato generale Rantos del 19.3.2026, causa **C-762/24 P**, *Conserve Italia e Conserves France / Commissione*,

in https://eurojusitalia.eu/epdf/1773999952_Conclusioni%20Rantos.pdf